



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINA N° 79 DEL 28/01/2025

### AREA TECNICA SERVIZIO RIFIUTI VIA VAS

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE PROCEDURA DI VALUTAZIONE  
IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 19 D.LGS. 152/2006  
DITTA: NORDEST ECOLOGIA SRL  
PROGETTO: REALIZZAZIONE NUOVO PROCESSO EOW PER IL RECUPERO, DA  
RIFIUTI, DELLE SOLUZIONI DI NICHELATURA  
LOCALIZZAZIONE INTERVENTO: COMUNE DI LONIGO**

### IL DIRIGENTE

Vista la documentazione presentata in data , in data 05.08.2024 (prot.n. 36840), ed integrato in data 26.08.2024 (prot. n. 39319 del 26.08.2024), ed in data 26.08.2024 (prot. n. 39332 del 26.08.2024), da parte della ditta Nordest ecologia srl con sede legale e operativa in comune di Lonigo in via dell'Artigianato n.26/28, relativa al progetto “ *Nuovo processo EoW per il recupero, da rifiuti, delle soluzioni di nichelatura.*” con cui è stata richiesta l'attivazione della procedura di verifica ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006.

Dato atto che il progetto proposto rientra nella tipologia progettuale indicata nell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 - ALLEGATO IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - 7. Progetti di infrastrutture – z.a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Tenuto conto che la procedura di verifica di assoggettabilità a procedura di VIA rientra, per il progetto in parola, tra le competenze individuate in capo alla Provincia dalla Legge Regionale n. 4/2016.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 19 c.2 del D.Lgs 152/2006, è stata effettuata tempestiva pubblicazione sul sito web provinciale dello studio preliminare ambientale e che ne è stata data informativa al pubblico sul medesimo sito web della Provincia in data 02/09/2024, contestualmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

alla comunicazione di avvio procedimento alle amministrazioni e agli enti interessati per le valutazioni di competenza.

Considerato che il citato art. 19 prevede che l'autorità competente, verificato che il progetto non abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente, dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni, ovvero, se il progetto ha possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente, applica le disposizioni del comma 9 del medesimo articolo.

Tenuto conto che sono pervenute, ai sensi dell'art. 19 c.4 del D.Lgs. n. 152/2006, le osservazioni di

- Vigili del Fuoco prot. 47054 del 10/10/2024

- Arpav prot. 47231 del 10/10/2024

- Comune di Lonigo prot. 46690 del 08/10/2024

trasmesse alla ditta per le eventuali controdeduzioni, all'interno della comunicazione con la quale è stata inoltrata la richiesta di integrazione generale (nota prot. 47581 del 14/10/2024)

Viste le integrazioni pervenute in data 20/12/2024

Tenuto conto delle osservazioni formulate da parte del Comune di Lonigo, agli atti con prot.n. 3043 del 22/01/2024, e ritenute le stesse non ostantive nell'ambito della presente istanza, ma proprie del percorso istruttorio successivo nel procedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006.

Dato atto che il Comitato tecnico provinciale VIA, nella seduta in modalità teleconferenza del giorno 23/01/2025, ha votato all'unanimità dei presenti l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale con le prescrizioni/raccomandazioni contenute nel parere 02/2025 allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto di far proprie le citate prescrizioni/raccomandazioni al fine di mitigare gli impatti ambientali e monitorare nel tempo la situazione aziendale.

Dato atto che non è oggetto della presente procedura la verifica della conformità urbanistica/edilizia dell'intervento e tenuto conto che rimangono in capo alle autorità competenti il rilascio di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati necessari per l'autorizzazione dell'intervento.

Visti:

- il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale";
- la D.G.R. n. 1539 del 27/9/2011 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni applicative";
- la L.R. 4/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale";

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 13/01/2025 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2025-2027 e la nota di aggiornamento al DUP 2025-2027

## **DETERMINA**

1. di prendere atto facendolo proprio il parere espresso dal Comitato Tecnico provinciale VIA n.02/2025 del 23/01/2025, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di non assoggettare a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 152/2006, a seguito dell'istanza presentata da Nordest ecologia srl con sede

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

legale e operativa in comune di Lonigo in via dell'Artigianato n.26/28, relativa al progetto “*Nuovo processo EoW per il recupero, da rifiuti, delle soluzioni di nichelatura.*”.

3. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art. 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
4. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line

### **INFORMA**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del presente atto, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del presente atto.

La documentazione oggetto dell'istruttoria è visionabile presso il Servizio Rifiuti – VIA - VAS della Provincia di Vicenza, contra' Gazzolle n. 1, Vicenza.

Il presente provvedimento viene trasmesso a Comune di Lonigo, ARPAV Vicenza, ARPAV – economia circolare, ciclo dei rifiuti, EoW e sottoprodotti, Ulss 8 Berica, Consorzio di Bonifica APV, Acque del Chiampo spa, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, Ditta

Rimangono in capo alle autorità competenti il rilascio di eventuali ulteriori pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati, necessari per l'attuazione dell'intervento.

Agli Enti si ricorda la rispettiva competenza in materia di vigilanza e controllo ai sensi delle vigenti norme, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di edilizia

Di dare mandato al Responsabile del procedimento alla pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi e per gli effetti D.L. 33/2013.

In analogia con quanto disposto dalla vigente normativa per la validità dei provvedimenti di VIA e sulla base delle sentenze in materia di Valutazioni di Impatto Ambientale, la scrivente Amministrazione per prassi acquisita, estende la scadenza dei 5 anni dei provvedimenti di VIA a quelli di verifica di assoggettabilità alla VIA

**Sottoscritta dal Dirigente**

**Filippo Squarcina**

**con firma digitale**

*Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI*

**ALLEGATI - Parere Nordest Ecologia.pdf.p7m**

(impronta: 8B61E7725B47338406A185813539CBE1C790511789026F13FC87AB1E4183A414)

**- Parere Nordest Ecologia.pdf**

(impronta: E1312DDF0EE9A946C629B3561725A680FA1322A8169A417A0CE2972BE4C7893B)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**